

ANNO BIANCO PREVIDENZIALE CASSE. ECCO I REQUISITI da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/anno-bianco-al-via-le-domande-alle-casse-ecco-i-requisiti>

Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo per gli iscritti ad ordini e collegi. C'è tempo sino al 31 ottobre anche se restano ancora molti nodi da sciogliere.

Il via in seguito al decreto interministeriale Lavoro-Economia che attua il cd. anno bianco, cioè l'esonero contributivo per i professionisti e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi pandemica, previsto nella legge di bilancio 2021 (ln. 178/2020).

Importo massimo

L'importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito dopo il 31 ottobre con successivo decreto ministeriale, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto. In ogni caso non dovrà superare i 3.000 euro.

Norme

- Copre i soli contributi soggettivi dovuti nel 2021 (sono esclusi i contributi integrativi).
- Il professionista deve risultare iscritto con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178) e non essere titolare di pensione diretta (anche se da altro ente previdenziale).
- Occorre, inoltre, aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro ed aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al **33 per cento rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019.**

N.B. - Questi requisiti non si applicano ai soggetti iscritti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il richiedente, inoltre, deve essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021.

Fini pensionistici

Ai fini pensionistici la contribuzione che forma oggetto di esonero viene coperta dallo Stato ed è equiparata alla contribuzione soggettiva ordinariamente versata dall'associato. Quindi contribuirà al calcolo del montante contributivo utile alla pensione.

COVID - NEL 2021 QUARANTENA SENZA TUTELE

Dimenticanza? Dimenticanza voluta? Una cosa è certa: mancano i soldi...Chi fa o ha fatto nel 2021 la quarantena non ha diritto a nessuna tutela. Resta a casa senza retribuzione e senza copertura assistenziale. Il blocco deriva da un mancato stanziamento di copertura dei costi per il 2021.

TUTELE COVID	
Quarantena	<ul style="list-style-type: none">➤ Sino al 31 dicembre 2020 equiparata malattia sia ai fini economici che previdenziali➤ Dal 1 gennaio 2021 non è più malattia sia ai fini economici che previdenziali
Quarantena disabili o soggetti fragili	Sino al 30 giugno 2021 equiparata a ricovero ospedaliero
Malattia Covid	Equiparata a malattia ordinaria

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2842 del 6.08.2021 (documento 172)

INPS Messaggio n. 1667 del 23.04.2021 (documento 173)

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO CON LE MISURE PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DEI TRASPORTI

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, il

Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - DL 111/2021 (documento 175) Vedi anche BREVI 31/2021

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento GIUGNO 2021 – aggiornato: 11 AGOSTO 2021 – prossima diffusione: 15 SETTEMBRE 2021.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	104,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 1,5

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese GIUGNO 2021

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT: 11 agosto 2021 riferito al mese di luglio 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2					
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell’anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – GIUGNO 2021

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a **104,2**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **2,267962%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l’1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,,71741170

INPS PENSIONI: PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA SOSPESA SINO AL 30 GIUGNO 2021

Dal 1° luglio ritorno alla normalità per la prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Colla circolare n. 126 del 10 agosto 2021 l’Inps fornisce indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si fornisce altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

Se la prescrizione ordinaria è tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020 al termine vanno aggiunti 129 giorni e riprende a decorrere dal 1 luglio 2020, se parte dal 31 dicembre 2020 al termine vanno aggiunti 311 giorni (129 + 182) e riprende a decorrere dal 1 luglio 2021. In particolare per i dipendenti delle gestioni pubbliche la sospensione può trovare applicazione solo con riguardo ai contributi di competenza dal 1° gennaio 2016 in quanto sino al 31 dicembre 2015 l’articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 ha stabilito la disapplicazione della prescrizione fino al 31 dicembre 2022. Siccome il termine di prescrizione dei contributi in scadenza nel mese

di gennaio 2016 spira il 17 febbraio 2021 il termine slitta al 24 dicembre 2021 considerando 311 giorni in più (129 + 182 per la sospensione).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 126 del 10.08.2021 (documento 176)

VEDI ANCHE

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-prescrizione-sospesa-sino-al-30-giugno-2021>

InPA, ONLINE IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

InPA, online il portale di reclutamento della Pubblica Amministrazione dal 10 agosto 2021. Lo rende noto il rispettivo Ministero: i professionisti possono inserire i propri curricula dopo la registrazione. Si accede tramite SPID.

IL PROGETTO

Un'unica porta d'accesso per il **reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.**

Grazie al decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), sono possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

Un progetto rivoluzionario per la Pubblica Amministrazione, protagonista nella ripresa del Paese.

MIN.INTERNO - COVID-19: LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 da DplMo – Fonte: ministero degli Interni

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 15350/117 del 10 agosto 2021, con la quale fornisce ai Prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull'attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

ALLEGATI A PARTE - MIN.INTERNO Circolare n. 15350/117 del 10.08.2021 (documento 177).

INPS - SERVIZI ON LINE: INTRODOTTI LA DELEGA DELL'IDENTITÀ DIGITALE da DplMo – Fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021, conferma anche la data del 30 settembre 2021 per la dismissione del PIN INPS in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS e l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS.

Con questa funzionalità, INPS ha voluto dare precedenza all'esigenza dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS, fornendo uno strumento che consente al delegato di accedere ugualmente ai servizi on line.

Questa operazione si inserisce in accordo con le attività che il Ministro per l'innovazione e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale sta mettendo in campo per rendere più facile ai cittadini l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione con l'identità digitale.

La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'INPS esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

Maggiori informazioni, condizioni e documentazione sul Sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali sono reperibili sul sito dell'INPS, presso gli intermediari autorizzati e gli stakeholder dell'Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 127 del 12.08.2021 (documento 178)